



## **REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO**

### **INDICE**

**Art. 1 – Campo di Applicazione.**

**Art. 2 - Condizioni per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.**

**Art. 3 – Tipologie di incarico.**

**Art. 4 – Limiti al conferimento degli incarichi.**

**Art. 5 - Istituzione dell'Albo dei sanitari e tecnico sanitari disponibili all'assunzione di un incarico di lavoro autonomo.**

**Art. 6 – Iter di attivazione dell'incarico.**

**Art. 7 Invito ai candidati.**

**Art. 8 Composizione e lavori della Commissione.**

**Art. 9 Individuazione del candidato e conferimento dell'incarico.**

**Art. 10 Incarichi a carattere occasionale. Individuazione del candidato e conferimento dell'incarico.**

**Art. 11 Stipulazione del contratto.**

**Art. 12 Recesso.**

**Art. 13 Entrata in vigore.**

**Art. 1 – Campo di Applicazione.**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di trasparenza e parità di trattamento, le procedure applicate dalla ASST Lariana, per:

- a) Il conferimento a soggetti esterni non dipendenti dell'Azienda, di incarichi di lavoro autonomo previsti dagli artt. 2222 e ss. del Codice civile, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- b) Il conferimento a soggetti esterni, privi della specializzazione, di incarichi di lavoro autonomo, fino al 31/12/2025, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge 15/2025 (modifica dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198);
- c) Il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione continuata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari, sanitari nonché personale del ruolo sanitario del comparto sanità collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale, nonché gli operatori socio sanitari collocati in quiescenza. A questi incarichi non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico (art. 4, comma 12, D.L. 27/12/2024, n. 202);
- d) Il conferimento di incarichi retribuiti a soggetti in quiescenza per le esigenze connesse al PNRR (art. 10 del D.L. 30/04/2022, n. 36), al Piano nazionale per gli investimenti complementari, ai programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e ad altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali; tali incarichi, qualora conferiti, hanno scadenza, al massimo, fino al 31/12/2026;

- e) Il conferimento di incarichi di prestazione occasionale a personale in quiescenza per attività di assistenza, affiancamento e formazione di personale neo – assunto, a condizione che l'attività non concerna l'espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio, di consulenza.
- f) Il conferimento di incarichi di supporto e di assistenza sanitaria di base, anche in assenza di idonea specializzazione (esempio attività vaccinale).
- g) Sono fatte salve le norme per l'acquisizione di consulenza tramite la stipula di idonea convenzione tra Enti, secondo quanto disciplinato dai CCNL del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Non rientrano nella disciplina di cui al presente Regolamento:

- a) gli incarichi professionali in materia di esecuzione dei lavori pubblici (progettazione, direzione lavori, ecc.) che sono regolati dalla normativa speciale, i mandati alle liti;
- b) gli incarichi a componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, ovvero gli incarichi a componenti di altri organismi normati da specifiche disposizioni di legge;
- c) quanto non espressamente previsto nel comma 1 del presente articolo.

3. Il presente Regolamento costituisce il riferimento organizzativo per tutti i Responsabili delle strutture aziendali nell'espletamento delle rispettive funzioni e competenze al fine di addivenire ad un corretto e puntuale conferimento degli incarichi professionali.

## **Art. 2 - Condizioni per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.**

1. L'ASST Lariana utilizza e valorizza in via prioritaria le risorse professionali interne e pertanto la ricerca di collaborazioni esterne deve essere preceduta da una valutazione della possibilità di utilizzo di professionalità esistenti in Azienda, dall'avvio di procedure selettive o concorsuali o, in alternativa, dall'esperimento di attivazione di convenzioni con altre Aziende sanitarie.

2. Tuttavia per esigenze cui è possibile ricorrere al personale dipendente o convenzionato, l'Azienda può affidare incarichi di collaborazione libero professionale a soggetti esterni all'Azienda mediante incarichi di lavoro autonomo ex art. 2222 e seguenti del C.C.

3. Gli incarichi di lavoro autonomo, possono essere affidati nei seguenti casi:

- a) per esigenze, temporanee, cui non può essere fatto fronte con personale in servizio. I professionisti dovranno avere competenza specifica, comprovata da adeguata specializzazione universitaria e da una autonomia nello svolgimento degli incarichi stessi;
- b) per l'attivazione di progettualità/servizi particolari o innovativi dei quali si voglia testare la validità prima di procedere alla istituzionalizzazione;
- c) per fronteggiare carenze di personale dipendente e per periodi di tempo limitati;
- d) per situazioni di particolare delicatezza, di urgenza, di emergenza, di sicurezza e salute pubblica, di picchi straordinari di lavoro da svolgersi in un periodo limitato di tempo, anche correlate ad eventi straordinari (calamità naturali, pandemia, ecc.), nel caso in cui non sia possibile o sufficiente l'apporto del personale interno.

4. E' possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, della musica, dello spettacolo, dei mestieri artigianali (per esempio per attività ludico – ricreative per i Centri diurni), dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica.

5. Prima di avviare la procedura per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, l'Azienda deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.) e quindi nei seguenti casi:

- a) inesistenza, nell'ambito della propria organizzazione, di figure professionali in grado di svolgere il medesimo incarico;
- b) in situazioni di carenza di organico, allorché siano state avviate le procedure per il reclutamento di personale dipendente o allorché, espletate le procedure per il reclutamento di personale dipendente, anche attraverso procedure di mobilità, si sia in attesa della disponibilità dello stesso a prendere servizio;
- c) allorché, pur avendo espletato procedure di reclutamento, non sia stato possibile reclutare personale dipendente e si debba garantire la continuità del servizio;
- d) nelle more di procedure di riorganizzazione o reinternalizzazione di servizi;
- e) allorché si ricerchino professionalità non ricomprese nei profili professionali dei vigenti CCNL in quanto destinati a specifiche attività occupazionali per particolari categorie di soggetti fragili (es. falegname, scultore, pittore, ecc.)

6. L'istanza per l'individuazione di un libero professionista deve essere redatta, motivata e sottoscritta dal Dirigente del Servizio che richiede il conferimento dell'incarico. La proposta dovrà essere altresì sottoposta e autorizzata dalla Direzione Strategica di afferenza.

### **Art. 3 – Tipologie di incarico.**

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del precedente articolo, le tipologie di incarico che possono essere conferite ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 - e nei limiti di volta in volta consentiti da specifiche norme nazionali - sono le seguenti:

**collaborazione libero professionale:** prestazione autonoma resa da esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, iscritti in Albi o Ordini Professionali, senza vincolo di subordinazione, con prestazione d'opera intellettuale specialistica o prestazioni di cui alla lettera f) sopra indicata.

Tali incarichi, a valenza semestrale, possono essere conferiti, fino al 31/12/2025, anche a:

- medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno della scuola di specializzazione (art. 4, comma 3, del D.L. 202/2024, convertito in legge 15/2025), previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'art. 1, comma 548 bis, della L. 30/12/2018, n. 145. In tal caso il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione e gli specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta;
- laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi di specializzazione (art. 4, comma 4, del D.L. 202/2024, convertito in legge 15/2025);
- dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (art. 4, comma 12, del D.L. 202/2024, convertito in legge 15/2025), anche ove non iscritti al competente albo professionale, in conseguenza del collocamento a riposo. A detti incarichi (ai sensi dell'art. all'art.2 bis, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020), non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico.

E fino al 31/12/2026 a:

- professionisti tecnici o amministrativi altamente qualificati, in quiescenza, per le esigenze connesse al PNRR (art. 10 del D.L. 30/04/2022, n. 36), al Piano nazionale per gli investimenti complementari, ai programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e ad altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.

**collaborazione coordinata e continuativa:** prestazione autonoma resa da esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, finalizzata al conseguimento di un determinato risultato, senza vincolo di subordinazione.

Tali incarichi, a valenza semestrale, possono essere conferiti, fino al 31/12/2025, anche a:

- dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché personale del ruolo sanitario del comparto sanità (compresi gli operatori socio – sanitari), collocati in quiescenza (art. 4, comma 12, del D.L. 202/2024, convertito in legge 15/2025, che proroga le disposizioni di cui all'art.2 bis, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020), anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. A detti incarichi (ai sensi dell'art. all'art.2 bis, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020), non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico.

**collaborazione occasionale:** prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione o comunque in un periodo di tempo limitato.

#### **Art. 4 – Limiti al conferimento degli incarichi.**

1. In sede di avvio della procedura per il conferimento di incarichi deve essere accertata l'esistenza dello stanziamento di spesa nel bilancio aziendale e il rispetto del suo limite.

#### **Art. 5 - Istituzione dell'Albo dei sanitari e tecnico sanitari disponibili all'assunzione di un incarico di lavoro autonomo.**

1. In considerazione della necessità dell'Azienda di poter disporre in modo tempestivo e nel rispetto dei principi di trasparenza, di professionisti atti a svolgere prestazioni di carattere sanitario o socio - sanitario, con decorrenza dalla data di approvazione del presente Regolamento, è istituito l'Albo per il reclutamento e la selezione dei professionisti sanitari e tecnico sanitari dell'ASST Lariana.

2. L'Albo raccoglie la disponibilità di professionisti sanitari e tecnici sanitari in possesso o meno di idonea specializzazione, come da art.3 del presente Regolamento, a prestare la propria opera professionale presso le diverse sedi della ASST Lariana.

3. L'istituzione dell'Albo è resa nota mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale di Regione Lombardia. L'Albo rimane aperto per eventuali nuove candidature e raggruppa i professionisti che abbiano dato la propria disponibilità a collaborare con l'Azienda. Periodicamente l'Azienda darà pubblicità della sussistenza dell'Albo.

4. È data facoltà a coloro che intendano candidarsi per il conferimento di un incarico presso l'Azienda, di richiedere, in qualunque momento, l'iscrizione nell'Albo. L'iscrizione rimane valida per il solo Albo vigente all'atto dell'iscrizione.

5. L'iscrizione nell'Albo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- Curriculum vitae;
- Iscrizione all'Albo e indicazione dell'Ordine presso il quale il professionista è iscritto (è possibile essere esentati dall'iscrizione all'Albo per i professionisti sanitari in quiescenza, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento);
- Attestazione di assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
- Attestazione di non essere dipendente pubblico o dipendente di enti privati accreditati;
- Dichiarazione di non essere lavoratore ex dipendente della ASST Lariana in età lavorativa utile alla sottoscrizione di un contratto di lavoro dipendente.

6. L'iscrizione nell'Albo della ASST Lariana non conferisce automaticamente il diritto al conferimento di un incarico.

7. Non possono essere iscritti all'Albo:

- Gli ex lavoratori dipendenti della ASST Lariana in età lavorativa con diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi del CCNL, Area Sanità, vigente nel tempo.
- Gli ex lavoratori dipendenti della ASST Lariana cessati dal servizio e in quiescenza che cui sia stata comminata, nei 12 mesi antecedenti alla richiesta di iscrizione all'Albo una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale;
- Soggetti che, a vario titolo, si trovino in conflitto di interessi con l'Azienda
- Soggetti che si trovano nell'impossibilità di contrarre con la Pubblica amministrazione

Tali cause di impedimento dovranno essere dichiarate all'atto dell'istanza di iscrizione all'Albo.

8. Dal momento della pubblicazione dell'avviso di apertura dell'Albo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e quindi dal momento della sua pubblicazione sul sito istituzionale, i professionisti possono presentare la propria candidatura. L'Albo ha validità 18 mesi. Tutti i soggetti interessati a prestare la propria attività a favore dell'Azienda presentano istanza mediante il modello reperibile sul sito aziendale.

#### **Art. 6 – Iter di attivazione dell'incarico.**

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, l'Azienda conferisce gli incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento previo esperimento di procedura comparativa dei curricula ed eventuale colloquio pubblico.

2. Il Responsabile della struttura interessata predispone richiesta di attivazione mediante la modulistica messa a disposizione dall'Azienda nella quale sono indicati:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) i requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico;
- c) l'inesistenza all'interno dell'organizzazione aziendale di figura professionale idonea a svolgere l'incarico, l'indisponibilità, all'interno della Struttura richiedente di soggetti cui affidare le attività oggetto della prestazione o l'insufficienza di soggetti presenti in organico;
- d) l'eventuale indicazione delle ragioni d'urgenza che non consentano di attendere l'espletamento di procedura di selezione o di procedura concorsuale;
- e) la necessità di garantire l'ordinaria attività nell'attesa del completamento di procedure selettive/concorsuali;
- f) la verifica che a seguito dell'espletamento di procedure selettive/concorsuali le stesse non abbiano sortito il risultato atteso;
- g) l'eventuale scelta di conferire un incarico libero professionale, in alternativa al normale rapporto

di lavoro dipendente, per cause eccezionali o picchi di attività sopravvenuti (es. necessità di effettuare/supportare turni diurni, notturni o servizi di guardia per i quali non vi sia sufficiente personale dipendente, campagne vaccinali di carattere eccezionale, necessità di attività formativa per un periodo di tempo limitato, necessità di presidiare stazioni, aeroporti, in caso di eventi eccezionali o pandemie, necessità di attivare campagne di prevenzione in ausilio al personale dipendente) e comunque per un periodo di tempo limitato;

- h) l'indicazione precisa degli accessi in termini di ore/giorni/mesi (che in ogni caso non può superare le 30 ore settimanali);
- i) la durata dell'incarico (che, nel caso di personale specializzando, privo di specializzazione o in quiescenza non può superare il 31/12/2025);

3. La richiesta di attivazione della procedura per il conferimento di incarichi deve pervenire alla S.C. Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane, sottoscritta dal Responsabile della struttura interessata, con il parere del Direttore di Dipartimento sovraordinato.

4. Qualora l'incarico libero professionale da conferire non sia finanziato da fondi, la S.C. Gestione Sviluppo e Formazione delle Risorse Umane verifica la capienza del budget dedicato. Qualora, invece, l'incarico libero professionale da conferire sia finanziato da fondi, nella richiesta dovrà essere indicata la precisazione dell'entità del fondo e il soggetto erogatore.

5. Il Direttore strategico di riferimento, valutate le motivazioni dell'istanza, autorizza l'utilizzo dell'Albo.

#### **Art. 7 Invito ai candidati.**

1. Ottenuta l'approvazione a procedere da parte della Direzione, la SC Gestione, Sviluppo e Formazione Risorse Umane invita tempestivamente tutti i soggetti iscritti nell'Albo in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'affidamento dell'incarico, a dare la propria disponibilità, nei tempi e con le modalità individuati dall'Azienda.

#### **Art. 8 Composizione e lavori della Commissione.**

1. La Commissione preposta alla comparazione dei curricula e all'effettuazione del colloquio è composta come segue:

- a) per incarichi relativi all'ambito Medico/Sanitario/Socio Sanitario:
  - Presidente: Direttore della S.C./SSD (anche f.f.), o suo delegato, in relazione all'incarico da conferire.
  - Due Componenti: dirigenti nella professionalità dell'incarico da conferire, individuati dal Presidente, o in mancanza dirigenti medici con professionalità affini, individuati dal Presidente
- b) per incarichi relativi all'ambito sanitario e tecnico sanitario - Comparto
  - Presidente: Direttore della S.C./SSD (anche f.f.), o suo delegato, in relazione all'incarico da conferire.
  - Due Componenti: dipendenti nella professionalità dell'incarico da conferire individuati dal Direttore della S.C. Direzione Aziendale Professioni Sanitarie (anche f.f.).
- c) per incarichi relativi all'ambito professionale, tecnico o amministrativo, a personale in quiescenza per progettualità del PNNR e fondi assimilati
  - Presidente: Direttore Amministrativo, o suo delegato, in relazione all'incarico da conferire.
  - Due Componenti: dipendenti nella professionalità dell'incarico da conferire individuati dal Direttore della S.C. Direzione Aziendale Professioni Sanitarie (anche f.f.).

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno due componenti. Nel caso in cui non siano presenti in Azienda dipendenti nelle professionalità dell'incarico da conferire, la selezione viene effettuata in forma monocratica.

2. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese per le selezioni necessarie in relazione alle istanze pervenute e comunque ogni qualvolta la Direzione strategica ritenga la selezione necessaria e urgente.

3. La Commissione convoca i candidati con un preavviso di cinque giorni. I candidati che non si presentino o che non si rendano disponibili a sostenere colloquio telematico, sono considerati rinunciatari.

4. Esaminati i candidati, attraverso i curricula ed eventuale colloquio, la Commissione individua il o i professionisti idonei. La scelta di individuare uno o più professionisti idonei è a discrezione della Commissione. Qualora il primo individuato rinunci alla sottoscrizione del contratto, nei tempi richiesti dall'Azienda, il Direttore valuterà se contattare gli altri soggetti idonei, entro i successivi 60 gg. o comunque entro i termini di scadenza dell'Albo.

#### **Art. 9 Individuazione del candidato e conferimento dell'incarico.**

1. La Commissione valutatrice, composta come specificato nell'art. 8, valuta l'idoneità dei candidati allo svolgimento dell'attività richiesta ed effettua, a sua discrezione, un colloquio, che può essere sostenuto anche per via telematica. Il colloquio è pubblico.

2. E' possibile prescindere dal colloquio di selezione tramite Commissione in presenza di un solo candidato allorché il curriculum prodotto sia esauriente nell'illustrare l'esperienza del soggetto o nel caso in cui il candidato sia soggetto già conosciuto dall'Azienda.

3. A seguito della valutazione l'Azienda nomina il soggetto idoneo al conferimento dell'incarico.

4. Nel caso di attività da prestarsi su più sedi aziendali, l'Azienda può proporre tutte le sedi ad un soggetto, nei limiti delle 30 ore, o proporre una sede per ogni candidato disponibile.

5. La non accettazione di partecipare alla procedura selettiva o la non accettazione dell'incarico non costituisce causa di cancellazione dall'Albo.

6. La non presentazione alla procedura selettiva, senza aver preventivamente informato l'Azienda, costituisce causa di cancellazione dall'Albo.

7. Il conferimento dell'incarico libero professionale avviene mediante deliberazione del Direttore Generale, secondo l'ordine dell'elenco degli idonei stilato dalla Commissione. L'elenco degli idonei potrà essere utilizzato entro 180 gg dalla selezione. Decorso tale termine l'elenco degli idonei decade.

#### **Art. 10 Incarichi a carattere occasionale. Individuazione del candidato e conferimento dell'incarico.**

1. Gli incarichi di lavoro autonomo a carattere occasionale, nei limiti fiscalmente consentiti dalla norma fiscale, possono essere affidati *intuitu personae*, a condizione che la prestazione richiesta sia altamente specifica e richieda una particolare competenza o esperienza.

## **Art. 11 Stipulazione del contratto.**

1. La stipulazione del contratto, che deve essere sottoscritto nei tempi richiesti dall'Azienda, affinché la prestazione possa essere immediatamente richiesta, è condizione per l'avvio della prestazione. Prestazioni eseguite in periodo antecedente la stipulazione del contratto non saranno remunerate.

2. Il contratto individuale contiene: oggetto e natura dell'incarico, modalità e luogo di svolgimento, durata, compenso, obblighi e responsabilità generale del collaboratore e dell'Azienda, cause di recesso e risoluzione del contratto.

3. Il contratto ha durata sei mesi. Esso può essere rinnovato, con deliberazione del Direttore Generale, per ulteriori sei mesi, al termine dei quali si estingue. I contratti consentiti da norme speciali (specializzandi, professionisti privi di specializzazione, soggetti in quiescenza) cesseranno il 31/12/2025, salvo intervenute normative che ne consentano la prosecuzione.

4. La proroga del contratto può essere consentita, in via eccezionale e per la durata di 15 gg. nelle more dell'espletamento delle procedure per l'attribuzione di nuovo incarico libero professionale ai fini di non interrompere il servizio pubblico erogato. Ai sensi della normativa vigente, la proroga non consente integrazione economica.

## **Art. 12 Recesso.**

1. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza motivazione, con preavviso di almeno 15 gg.

2. Il recesso del professionista che non sia stato comunicato nei termini di cui al comma 1, comporterà l'addebito di una penale pari a 500 euro, che l'Azienda tratterà direttamente sulle somme dovute nell'ultimo periodo di riferimento. In carenza di capienza sulle competenze relative alle prestazioni dovute, il professionista sarà tenuto al versamento della penale.

3. L'Azienda si riserva di recedere dal contratto con decorrenza immediata in presenza di fatti o comportamenti gravemente negligenti del professionista o fatti a valenza disciplinare o penale o qualora, a seguito di controlli a campione siano emerse irregolarità sui requisiti soggettivi che devono essere posseduti per poter contrarre con l'Azienda o si sia riscontrato che il professionista non abbia riscontrato i veti di presentazione di istanza di iscrizione all'Albo di cui all'art. 5, comma 7.

## **Art. 13 Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione. Il presente Regolamento disapplica e sostituisce ogni pregresso Regolamento in materia.